

porrei che si votasse prima su questa, e quindi si conferisse alla Commissione il mandato di stabilire sia il modo di redazione, sia la sede opportuna nella quale dovrà essere collocato l'articolo proposto dal deputato Gastinelli. La questione in tal modo sarebbe più presto risolta.

CAVOUR G. Propongo il rinvio puro e semplice della proposta Gastinelli alla Commissione senza vincolare preventivamente il nostro voto. Discuteremo poi dopo il preavviso della Commissione.

PRESIDENTE. Parvi che la materia sia stata abbastanza discussa perchè si possa deliberare fin d'ora in merito della questione.

DEFORESTA. Io mi oppongo a che si voti sulla massima, e si rimandi quindi questa parte del primo articolo in un coi proposti emendamenti alla Commissione, affinchè voglia definitivamente formularli; debbo però avvertirla fin d'ora che, se non si varia, si deroga, senza volerlo, al Codice penale.

Diffatti, nell'articolo 93 del Codice penale si dichiara che il minore di anni 14, quando abbia agito senza discernimento, non soggiacerà a pena; ma che sarà in facoltà dei magistrati e dei tribunali di ordinare, se così esigono le circostanze, che l'imputato sia custodito nell'ergastolo per un tempo maggiore o minore secondo l'età di lui e la natura del reato, senza che però possa eccedere quella in cui l'imputato avrà compiuto il diciottesimo anno.

Non sono adunque che i minori, i quali hanno raggiunto l'età di anni 14, che possono essere sottoposti a questa pena, o, se si vuole, a questa misura di precauzione.

I minori al disotto degli anni 14, ossia i minori che non hanno ancora raggiunta quell'età, non possono essere sottoposti a punizione di sorta.

Come opportunamente diceva l'onorevole deputato Genina, in tutte le legislazioni vi è un punto di partenza per la punibilità e pertanto processabilità. In alcuni Codici penali questo punto di partenza è all'età di anni 7, in altri all'età di anni 9, in altri a quella di 10 o di 12 anni. Il nostro Codice l'ha fissata a 14 anni.

Quanto ai minori, che non hanno ancora l'età di anni 14, la legge considera il loro fatto sempre come senza discernimento, nè possono pertanto essi mai essere sottoposti nè a pena, nè conseguentemente a procedimento alcuno; riguardo poi ai minori che hanno compiuta l'età di anni 14, la legge dichiara che non sono sottoposti a pene, soltanto allorchè risulta che hanno agito senza discernimento, ed in questo caso dà facoltà ai tribunali ed ai magistrati di ordinare che sieno custoditi in un ergastolo.

Mi restringo a queste brevi osservazioni, perchè, non avendo finora preso parte alla discussione, ho dovuto prendere la parola all'improvviso. E siccome l'articolo 1 non è ancora definitivamente votato, spero che la Commissione ci presenterà una redazione la quale non cambi in una parte così essenziale il nostro sistema penale.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Probabilmente il deputato Deforesta non ha in questo momento presente la disposizione dell'articolo 93 del Codice penale, la quale si applica, non a quelli che hanno già raggiunto l'età di anni 14, ma contempla i minori di tale età.

L'articolo 93 è così concepito:

• Il minore di anni 14 quando abbia agito senza discernimento non soggiacerà a pena; se si tratta però di crimine o di delitto i magistrati o tribunali ordineranno che l'imputato sia consegnato ai suoi parenti, facendo loro passare sottomis-

sione di bene educarlo, e d'ipvigilare sulla sua condotta sotto pena dei danni.

• È tuttavia in facoltà dei magistrati e dei tribunali, se così esigono le circostanze, di ordinare che l'imputato sia custodito nell'ergastolo per un tempo maggiore o minore secondo l'età di lui e la natura del reato, senza che possa eccedere quello in cui l'imputato avrà compiuto il diciassettesimo anno. »

Vede dunque l'onorevole preopinante che tanto è lontano l'articolo 93 da contemplare quelli che sono maggiori degli anni 14 e minori degli anni 21, che restringe perfino la correzione dell'ergastolo all'età di anni 18. Inoltre l'articolo 93 dice precisamente *il minore di anni 14*.

PRESIDENTE. Il deputato Agnès ha facoltà di parlare.

AGNÈS. Farò una brevissima osservazione.

La questione di discernimento è affatto diversa da quella d'imputabilità: la questione di discernimento non concerne che i minori degli anni 14, presso noi, e i minori degli anni 16 in Francia.

Questa questione è la sola che sia stata risolta dalla Corte di cassazione in conformità della giurisprudenza della Francia e del Belgio.

La questione d'imputabilità è tutt'affatto diversa, e sarebbe una inutilità l'inserire nella legge anche il discernimento per quanto riguarda i maggiori. Queste allora sono questioni d'imputabilità che si risolvono secondo i principii generali di diritto.

PRESIDENTE. Il deputato Deforesta ha facoltà di parlare.

DEFORESTA. Io rispetto sommamente l'opinione dell'onorevole signor guardasigilli; ma non posso a meno di dirgli che i termini della legge sono evidentemente contrari all'interpretazione che egli crede di poterle dare.

Quando la legge dice: « quanto ai minori di anni 14 » non possiamo intendere i minori che non hanno ancora anni 14; dobbiamo di necessità intendere quelli che hanno 14 anni. (*No! no!*)

Del resto se noi entriamo nello spirito del legislatore, non possiamo a meno di riconoscere che esso abbia inteso parlare dei minori che hanno compiuti gli anni 14; altrimenti la legge si estenderebbe anche ai bimbi di due o tre anni.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Senza dubbio.

DEFORESTA. È impossibile che il legislatore abbia potuto credere che si sarebbero sottoposti a pena, e pertanto processati, i bimbi di due o tre anni.

L'onorevole Genina diceva poc'anzi che in alcuni Codici è stabilito che non siano punibili e pertanto processabili anche i minori di anni 7; che in altri Codici si dichiarano non processabili i minori al disotto di anni 10, ed in qualcheun altro non siano processabili che i minori di 12 anni.

Or bene, il nostro Codice penale ha voluto essere più liberale e forse più razionale fissando il punto di partenza della punibilità e della processabilità all'età di 14 anni.

E che tale debba essere l'interpretazione dell'articolo 93 del Codice penale lo prova perfino il progetto stesso che ci ha presentato il Ministero; poichè nel primo paragrafo dell'articolo primo si serve di espressioni diverse, dicendosi ivi: *i minori degli anni 14*. Comprendo anch'io che se l'articolo 93 fosse concepito in questi termini, contemplerebbe i minori che non hanno ancora 14 anni; ma appunto perchè i termini non sono gli stessi, l'interpretazione deve essere diversa.

Rispetto adunque l'articolo 93 del Codice penale che contempla i minori che hanno raggiunta l'età di anni 14, e non quelli che sono al disotto di quell'età.